

Capitali all'estero. All'esame dell'agenzia delle Entrate le modalità di comunicazione per il futuro

Lo scudo rinvia il monitoraggio

Antonio Criscione

Il monitoraggio dei movimenti finanziari con l'estero si presenta alla scadenza del 31 marzo senza i dati relativi allo scudo fiscale. Un appuntamento mancato che, però, potrebbe essere solo rimandato. Il comunicato stampa con il quale l'Agenzia ha chiarito l'esclusione dei dati scudati dall'invio di domani, afferma infatti che «le informazioni relative ai soggetti che hanno effettuato operazioni secondo le norme sullo scudo fiscale ... potranno essere trasmesse con modalità che saranno definite con successiva comunicazione».

All'agenzia delle Entrate, in realtà, starebbero studiando se i dati dello scudo edizione 2009 possano essere o meno inseriti nell'archivio dei conti (che è una sezione speciale dell'anagrafe tributaria). E nel caso di risposta positiva a questa domanda se ciò avverrà o meno con le modalità dell'inserimento già avvenuto con i dati dell'edizione precedente dello scudo. I dati relativi alla vecchia edizione, secondo fonti dell'agenzia delle Entrate, restano anonimi per l'agenzia finanziaria e non utilizzabili ai fini fiscali. L'accesso è possibile solo alla magistratura

per reati come il riciclaggio.

In attesa che il destino dei dati scudati, l'invio che gli intermediari devono effettuare entro domani non dovrà contenere i dati relativi allo scudo.

Nella circolare 43/E del 2009 (uno dei documenti amministrativi di chiarimento sullo scudo fiscale) si precisava che gli intermediari devono «effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati e regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990». E poi si spiegava che: «limitatamente alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge. Quest'ultimo obbligo non vale per le operazioni di rimpatrio al fine di garantire il regime di riservatezza previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2000».

Nella precedente edizione dello scudo, l'agenzia delle Entrate aveva indicato i rapporti rientranti nell'applicazione dello scudo fiscale tra quelli che andavano comunicati ai fini dell'anagrafe tributaria. A dare questa indicazione era stata la circolare n. 18/E del 4 aprile

2007. L'obiezione sulla segretezza garantita dallo scudo ai contribuenti che vi avevano aderito, secondo l'Agenzia, è risolta perché «il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605/1973, ma può essere

eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto». Se a un soggetto erano riconducibili movimenti "scudati" il fisco non poteva chiedere informazioni.

I dati dell'archivio se sono chiusi per il fisco non lo sono per la magistratura, che comunque potrebbe chiedere alle banche le informazioni per verificare che non vi siano state violazioni di norme penali non coperte dallo scudo fiscale "aggirate" proprio attraverso lo scudo.

Resta, quindi, il "fiato sospeso" sulla questione comunicazione dei conti. E non è un caso probabilmente che la soluzione sia stata rinviata, visto che l'operazione scudo fiscale non è chiusa e che rimpatri e regolarizzazioni, sia pure con un piccolo sovrapprezzo, sono ancora possibili.